

Codice A1816B

D.D. 25 luglio 2022, n. 2276

Regio Decreto n. 523/1904 (P.I. n. 7058) - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di interventi di manutenzione idraulica, mediante taglio piante ai sensi dell'art. 37 bis del Regolamento Forestale vigente, del Torrente Varaita in comune di Venasca (CN), loc. Pagò.



ATTO DD 2276/A1816B/2022

DEL 25/07/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: Regio Decreto n. 523/1904 (P.I. n. 7058) - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di interventi di manutenzione idraulica, mediante taglio piante ai sensi dell'art. 37 bis del Regolamento Forestale vigente, del Torrente Varaita in comune di Venasca (CN), loc. Pagò.

CONSIDERATO

- che in data 14/06/2022 il Comune di Venasca (CN), con nota ns. prot. n. 25123, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione degli interventi di manutenzione idraulica con taglio della vegetazione arborea ed arbustiva presente all'interno dell'alveo del Torrente Varaita, in loc. Pagò, che può creare ostacolo al normale deflusso delle acque;
- che in data 19/07/2022 è stato eseguito un sopralluogo, da parte di Funzionari di questo Settore, nel quale è stata accertata l'effettiva criticità idraulica rappresentata dalla fitta vegetazione presente all'interno dell'alveo che può ostacolare il regolare deflusso delle acque e che può determinare una situazione di rischio in occasione di eventuali interventi di piena straordinari del Torrente Varaita;
- che la tipologia degli interventi necessari ad eliminare la criticità accertata rientra nell'ambito dei disposti dell'art. 37 bis del Regolamento Forestale n. 8/R del 20.09.2011 e s.m.i.;
- che all'istanza sono allegati gli elaborati grafici nei quali è stata evidenziata la zona interessata dall'intervento;
- che con nota prot. n. 28813/A1816B del 07/07/2022 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 della Lr 14/2014 e s.m.i.;
- che la realizzazione dell'intervento proposto, ai sensi del R. D. n. 523/1904, è ritenuto ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Torrente Varaita;
- che per tali interventi trattandosi di interventi di manutenzione idraulica, come definiti dall'art. 37 bis del regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i., in relazione ai disposti di cui

all'art. 23 della L.R. n. 5/2012, non deve essere corrisposto alcun canone e non deve essere formalizzato alcun atto concessorio;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. n. 523/1904;
- D. lgs. n. 112/1998 artt. 86 e 89;
- l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- L.R. 44/2000 art. 59;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- Regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- DPCM 22 dicembre 2000 (G.U. 21 febbraio 2001 n. 43);
- D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001;
- art. 23 della L.R. n. 5 del 05.05. 2012;
- L.R. n. 4 del 10.02.2009;
- art. 37/bis del D.P.G.R. n. 8/R del 20.09.2011 e s.m.i.
- L.R. 23/2008 art. 17;

determina

di autorizzare il Comune di Venasca (CN), ad eseguire i lavori di manutenzione idraulica con taglio della vegetazione arborea ed arbustiva presente all'interno dell'alveo del Torrente Varaita, in loc. Pagò, nel tratto individuato negli elaborati cartografici allegati all'istanza.

L'intervento, che viene autorizzato esclusivamente ai fini idraulici e demaniali, dovrà essere realizzato tenendo conto delle seguenti prescrizioni e condizioni:

- il taglio delle alberature dovrà essere limitato alle piante radicate nell'alveo attivo a rischio di sradicamento in caso di piena, alle piante morte, in precario equilibrio o con emergenti problemi fitosanitari, e alle essenze infestanti invasive;
- dove le sponde sono caratterizzate dalla eventuale presenza di opere di difesa è consentita la ceduzione senza rilascio di matricine;
- durante l'esecuzione delle operazioni di taglio piante l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere depositato fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua; il materiale di risulta (rami, frasche ecc) dovrà essere allontanato dall'alveo e posto in zona non raggiungibile dalle eventuali acque di piena od opportunamente smaltito anche con operazioni di cippatura in loco;
- si richiama il divieto di sradicamento o abbruciamento dei ceppi degli alberi di cui all'Art.96 lettera c) del R.D. 523/1904;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, così come tutte le pertinenze demaniali interessate dal taglio delle piante in esame; è vietata la formazione di accessi permanenti all'alveo.
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. Il soggetto autorizzato è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, **entro il termine di anni due**, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il soggetto autorizzato dovrà dare comunicazione al Settore scrivente (pec: tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it) il nominativo dell'eventuale ditta che realizzerà l'intervento nonché della data di inizio dei lavori e della loro ultimazione, al fine di poter provvedere agli accertamenti del caso;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Firmato digitalmente da Graziano Volpe